

REGIONE
ABRUZZO



Programma Operativo
2014IT16RFOP004 – POR ABRUZZO FESR

Relazione di Controllo Annuale
a norma dell'articolo 127 par. 5, primo comma, lettera b) del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, come da allegato IX del
Regolamento (UE) n. 207/2015

Periodo di Audit
01/07/2016 – 30/06/2017

Sergio Iovenitti

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sergio Iovenitti', written over a horizontal line.

Relazione di controllo annuale

a norma dell'articolo 127 par. 5, primo comma, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, come da Allegato IX del Regolamento (UE) n. 207/2015

1. INTRODUZIONE

1.1 Identificare l'autorità di audit responsabile e gli altri organismi che hanno partecipato alla preparazione della relazione

La Struttura deputata allo svolgimento delle attività di audit con riferimento alle attività cofinanziate con le risorse U.E. sul Programma PO FESR Abruzzo di Programmazione 2014-2020 è il Servizio "Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile", così come di seguito rappresentato.

- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 30 settembre 2014 è stato istituito il Servizio "Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile" in sostituzione della precedente struttura denominata "Struttura Speciale di Supporto Controllo Ispettivo Contabile".
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 94 del 16.02.2016 successivamente integrata con DGR n. 146 del 10 Marzo 2016 è stata individuata nel Dirigente pro-tempore, Dott. Sergio Iovenitti, l'Autorità di Audit dei programmi operativi regionali FESR ed FSE periodo 2014-2020.
- Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 295 del 10.05.2016, ai fini dell'approvazione del MEF-IGRUE, è stata formalizzata la "*Designazione del Servizio Autorità di Audit e controllo Ispettivo Contabile quale Autorità di Audit dei Programmi Operativi FSE e FESR a titolarità della Regione Abruzzo per il periodo di programmazione 2014-2020*".
- Con D.G.R. N. 658 del 20.10.2016, è stato approvato il nuovo assetto organizzativo del Servizio che risulta composto da cinque uffici di cui 3 preposti al controllo della attività cofinanziate U.E.

Per il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale competente è l'ufficio denominato "Controllo Fondi Europei. POR FESR" composto da un Responsabile di posizione Organizzativa (Tempo Indeterminato, Tempo Pieno, Categoria D).

Il requisito di indipendenza strutturale e netta separazione di funzioni rispetto alle Autorità di Gestione e Autorità di Certificazione, è garantito dalla nuova riformulazione dell'assetto organizzativo della macrostruttura della Giunta Regionale approvata con Delibera di Giunta Regionale n. 622 del 30 settembre 2014 che pone il Servizio "Autorità di Audit e Controllo Ispettivo Contabile" in posizione funzionalmente indipendente dalle strutture amministrative regionali ed in particolar modo rispetto a quelle individuate ed incaricate della Gestione e del Controllo del Programma Operativo nel pieno rispetto dell'art. 123 Reg. (CE) 1303/2013.

Per l'espletamento delle attività connesse con la Programmazione Comunitaria 2014-2020 L'AdA si avvale del supporto dalla Società Protiviti Gouvernement Services S.r.l subentrata alla Lattanzio Advisory s.p.a. aggiudicataria della gara per l'affidamento di servizi di supporto e assistenza tecnica per l'esercizio e lo sviluppo della Funzione di Sorveglianza e Audit dei programmi cofinanziati dall'Unione Europea indetta da Consip s.p.a. CIG 6834723FD4 CUP G51E15000670001. Tale subentro si è determinato per effetto:

- della novazione soggettiva determinatasi per effetto della cessione del ramo di azienda tale per cui la società Lattanzio Audit s.r.l. è subentrata nella titolarità di tutti i diritti e doveri posti in capo alla società Lattanzio Advisory S.p.A.;
- della cessione di quote da Lattanzio Group S.p.A. a Protiviti S.r.l. del 100% del capitale sociale della Lattanzio Audit S.r.l., che ha modificato la propria denominazione sociale in Protiviti Government Services S.r.l..

Il contratto, sottoscritto in data 09/11/2016 è stato registrato in data 30/11/2016 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Roma con numero 11725.

1.2 Periodo di riferimento (ossia il periodo contabile)

Il Periodo di riferimento è il periodo contabile che va dal 1 luglio 2016 al 30 giugno 2017.

1.3 Indicare il periodo di audit (durante il quale è stato eseguito il lavoro di audit).

Nel periodo di riferimento della presente RCA non sono stati eseguiti lavori di audit, per le seguenti motivazioni:

- la procedura di designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione ai sensi dell'art. 124 del Reg.(UE) 1303/2013 si è conclusa, successivamente al periodo di riferimento della presente relazione, in data 18 luglio 2017 con Deliberazioni di Giunta Regionale n. 394 e n. 395 per cui nessun audit di sistema è stato eseguito;
- nessuna spesa è stata dichiarata alla Commissione per quanto riguarda il secondo periodo contabile (luglio 2016-giugno 2017);
- l'AdC non ha versato contributi del programma agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 41 (1) CPR o anticipi relativi ad aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 131 (4) CPR registrati nel sistema dei conti.

1.4 Indicare il programma o i programmi operativi considerati nel rapporto e le rispettive autorità di gestione e di certificazione. (Se il rapporto riguarda più di un programma o di un fondo, le informazioni vanno ripartite per programma e per fondo, identificando in ciascuna sezione le informazioni specifiche del programma e/o del fondo, tranne al punto 10.2, dove tali informazioni vanno fornite nella sezione 5.)

La seguente Relazione Annuale di Controllo è riferita al Programma POR FESR 2014/2020 Regione Abruzzo CCI 2014IT16RFOP004 approvato con decisione comunitaria n. C(2015)5818 final del 13/08/2015.

Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo, sono state individuate le seguenti Autorità:

- Autorità di Gestione unica POR FESR-FSE 2014/2020 attribuita al Direttore pro-tempore del Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l'Europa (DGR n. 66 e n. 67 del 13.02.2017);
- Autorità di Certificazione POR FESR-FSE 2014/2020 attribuita al Dirigente pro-tempore del Servizio Autorità di Certificazione incardinato presso il Dipartimento Risorse e Organizzazione (DGR 236 del 04.05.2017).

1.5 Descrivere le misure adottate per preparare la relazione e redigere il parere di audit.



Il Rapporto viene predisposto in considerazione che nel periodo di riferimento, per le motivazioni riportate al punto 1.3., non sussistevano i presupposti necessari per consentire all'Autorità di Audit di svolgere verifiche sui sistemi o sulle operazioni o sui conti. Di conseguenza, le informazioni contenute nel Rapporto annuale di controllo non possono che essere limitate.

Relativamente alla legalità e regolarità delle spese è stato tuttavia rilasciato un parere sotto forma di disclaimer caricato su SFC 2014. Tale giudizio scaturisce, come detto, dalla circostanza che l'AdA non è stata in grado di verificare i conti, le spese dichiarate o il funzionamento del sistema di gestione e di controllo a causa di fattori esterni alle sue competenze.

2. MODIFICHE SIGNIFICATIVE DEI SISTEMI DI GESTIONE E CONTROLLO

2.1 Informazioni dettagliate su eventuali modifiche significative dei sistemi di gestione e controllo relative alle responsabilità delle autorità di gestione e di certificazione, con particolare riguardo alla delega di funzioni a nuovi organismi intermedi, e conferma della conformità agli articoli 72 e 73 del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulla base del lavoro di audit eseguito dall'autorità di audit ai sensi dell'articolo 127 del regolamento citato.

2.2 Informazioni sulla sorveglianza degli organismi designati ai sensi dell'articolo 124, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013.

2.3 Indicare le date a decorrere dalle quali si applicano tali modifiche, le date di notifica delle modifiche all'autorità di audit e l'impatto di tali modifiche sul lavoro di audit.

Così come riportato nel capitolo precedente, nel periodo contabile di riferimento della presente relazione, il Si.Ge.Co. non è stato approvato non essendo ancora stato espresso da questa Autorità un parere sulla conformità delle Autorità di Gestione e Certificazione come previsto dall'art. 124 Reg. (CE) 1303/2013.

3. MODIFICHE DELLA STRATEGIA DI AUDIT

3.1 Fornire informazioni dettagliate su eventuali modifiche apportate alla strategia di audit e spiegarne i motivi. In particolare, indicare eventuali modifiche del metodo di campionamento utilizzato per l'audit di operazioni (cfr. la sezione 5).

3.2 Distinguere tra le modifiche apportate o proposte in una fase avanzata, che non incidono sul lavoro compiuto durante il periodo di riferimento, e le modifiche apportate durante il periodo di riferimento, che incidono sul lavoro e sulle risultanze dell'audit. Sono incluse soltanto le modifiche rispetto alla versione precedente della strategia di audit.

La Strategia di Audit, così come previsto dall'art. 127, par. 4 del Reg. n. 1303/2013, è stata predisposta entro otto mesi dalla decisione di approvazione del Programma Operativo C(2015) 5818 Final del 13/08/2015. Il documento fornisce informazioni circa lo svolgimento delle attività di audit, la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sulle operazioni e la pianificazione delle attività di audit in relazione al periodo contabile corrente e ai due anni successivi, al fine di garantire che i principali organismi siano soggetti ad audit e che tali attività siano ripartite uniformemente sull'intero periodo di programmazione.

Nel periodo contabile di riferimento nessuna modifica è stata apportata alla Strategia di Audit non essendo ancora concluso il processo di Designazione di tutte le Autorità del programma.

4. AUDIT DEI SISTEMI

4.1 Informazioni dettagliate sugli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito audit sul corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo (come previsto all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013) — di seguito «audit dei sistemi».

4.2 Descrizione della base degli audit eseguiti, compreso un riferimento alla strategia di audit applicabile, più in particolare al metodo di valutazione dei rischi e alle risultanze che hanno determinato l'istituzione del piano di audit per gli audit dei sistemi. Un eventuale aggiornamento della valutazione dei rischi va segnalato nella precedente sezione 3 relativa alle modifiche della strategia di audit.

4.3 In relazione alla tabella di cui al punto 10.1 a seguire, descrizione delle risultanze e delle conclusioni principali degli audit dei sistemi, compresi gli audit mirati ad aree tematiche specifiche, come definiti al punto 3.2 dell'allegato VII del presente regolamento.

4.4 Indicare se gli eventuali problemi riscontrati sono stati giudicati di carattere sistematico, nonché le misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate, in conformità all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 480/2014.

4.5 Informazioni sul seguito dato alle raccomandazioni di audit relative agli audit dei sistemi di periodi contabili precedenti.

4.6 Descrizione (se pertinente) delle carenze specifiche individuate nella gestione degli strumenti finanziari o in altri tipi di spese disciplinate da norme particolari (p. es. aiuti di Stato, progetti generatori di entrate, opzioni semplificate in materia di costi), individuate durante gli audit dei sistemi e del seguito dato dall'autorità di gestione per porvi rimedio.

4.7 Indicare il livello di affidabilità ottenuto grazie agli audit dei sistemi (basso/medio/alto) e fornire giustificazioni al riguardo.

Non pertinente: così come precedentemente rappresentato al punto 1.3 e, per le motivazioni ivi espresse, nessun audit dei sistemi è stato eseguito per il periodo contabile di riferimento.

5. AUDIT DELLE OPERAZIONI

5.1 Indicare gli organismi (compresa l'autorità di audit) che hanno eseguito gli audit delle operazioni (come previsto all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 480/2014).

5.2 Descrivere il metodo di campionamento applicato e indicare se esso è conforme alla strategia di audit.

5.3 Indicare i parametri utilizzati per il campionamento statistico e spiegare i calcoli sottostanti e il giudizio professionale applicato. I parametri di campionamento includono: la soglia di rilevanza, il livello di confidenza, l'unità di campionamento, il tasso di errore atteso, l'intervallo di campionamento, il valore della popolazione, le dimensioni della



popolazione, le dimensioni del campione, informazioni sulla stratificazione (se pertinenti). I calcoli sottostanti per la scelta del campione e il tasso di errore totale (come definito all'articolo 28, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 480/2014) vanno indicati al punto 10.3 a seguire, in un formato che consenta di comprendere le misure di base adottate, conformemente al metodo di campionamento specifico utilizzato.

5.4 Riconciliare le spese totali dichiarate in euro alla Commissione per il periodo contabile con la popolazione da cui è stato preso il campione su base casuale (colonna «A» della tabella di cui al punto 10.2 a seguire). La riconciliazione degli elementi riguarda anche le unità di campionamento negative, se sono state apportate rettifiche finanziarie relative al periodo contabile.

5.5 In caso di unità di campionamento negative, confermare che sono stati trattati come una popolazione separata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione. Analizzare i principali risultati degli audit di queste unità, concentrandosi in particolare sulla verifica del fatto che le decisioni di apportare rettifiche finanziarie (prese dallo Stato membro o dalla Commissione) siano state registrate nei conti come importi ritirati o recuperati.

5.6 In caso di applicazione di un campionamento non statistico, indicare i motivi dell'utilizzo del metodo conformemente all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, la percentuale delle operazioni/spese sottoposte a audit, le misure adottate per garantire la casualità del campione (e, quindi, la sua rappresentatività) e una dimensione sufficiente del campione, tale da consentire all'autorità di audit di redigere un parere di audit valido. Il tasso di errore previsto deve essere calcolato anche in caso di campionamento non statistico.

5.7 Analizzare le risultanze principali degli audit delle operazioni, descrivendo il numero di elementi del campione sottoposti a audit, il numero e i tipi rispettivi di errore per ciascuna operazione, la natura degli errori individuati, la percentuale di errore dello strato e le relative principali carenze o irregolarità, il limite superiore del tasso di errore (ove applicabile), le cause originarie, le azioni correttive proposte (incluse quelle finalizzate ad evitare tali errori nelle domande di pagamento successive) e l'impatto sul parere di audit. Se necessario, fornire ulteriori spiegazioni in merito ai dati presentati ai punti 10.2 e 10.3 a seguire, in particolare relativamente al tasso di errore totale.

5.8 Spiegare le rettifiche finanziarie relative al periodo contabile apportate dall'autorità di certificazione/di gestione prima di presentare i conti alla Commissione e risultanti dagli audit delle operazioni, comprese le correzioni calcolate sulla base di un tasso forfettario o estrapolate, come indicato al punto 10.2 a seguire.

5.9 Confrontare il tasso di errore totale e il tasso di errore totale residuo (come indicato al punto 10.2 a seguire) con la soglia di rilevanza prestabilita, per verificare se la popolazione contiene errori rilevanti e l'impatto sul parere di audit.

5.10 Fornire informazioni sulle risultanze degli audit dell'eventuale campione supplementare (come stabilito all'articolo 28, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 480/2014).

5.11 Precisare in dettaglio se gli eventuali problemi individuati sono stati giudicati di natura sistematica, nonché le misure adottate, compresa la quantificazione delle spese irregolari e delle relative rettifiche finanziarie eventualmente apportate.

5.12 Fornire informazioni sul seguito dato agli audit delle operazioni eseguiti in periodi precedenti, in particolare sulle carenze di natura sistematica.

5.13 Indicare le conclusioni tratte dalle risultanze complessive degli audit delle operazioni riguardo all'efficacia del sistema di gestione e di controllo.



Non pertinente: così come precedentemente rappresentato al punto 1.3 e, per le motivazioni ivi espresse, nessun audit dei sistemi è stato eseguito per il periodo contabile di riferimento.

6. AUDIT DEI CONTI

6.1 Indicare le autorità/gli organismi che hanno eseguito audit dei conti.

6.2 Descrivere il metodo di audit applicato per verificare gli elementi dei conti indicati all'articolo 137 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Comprendere un riferimento al lavoro di audit eseguito nel contesto degli audit dei sistemi (descritti alla precedente sezione 4) e degli audit delle operazioni (descritti alla precedente sezione 5) rilevanti ai fini dell'affidabilità richiesta per i conti.

6.3 Indicare le conclusioni tratte dall'audit in merito alla completezza, accuratezza e veridicità dei conti, comprese le rettifiche finanziarie apportate e riflesse nei conti come seguito dato alle risultanze degli audit dei sistemi e/o degli audit delle operazioni.

6.4 Indicare se eventuali problemi individuati sono stati giudicati di natura sistemica, nonché le misure adottate al riguardo.

Non pertinente: così come precedentemente rappresentato al punto 1.3 e, per le motivazioni ivi espresse, nessun audit dei sistemi è stato eseguito per il periodo contabile di riferimento.

7. COORDINAMENTO TRA GLI ORGANISMI DI AUDIT E IL LAVORO DI SUPERVISIONE DELL'AUTORITÀ DI AUDIT (se pertinente)

7.1 Descrivere la procedura di coordinamento tra l'autorità di audit e gli organismi di audit che effettuano audit come previsto all'articolo 127, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013, se del caso.

7.2 Descrivere la procedura di supervisione e revisione della qualità applicata dall'autorità di audit a tali organismi di audit.

Non pertinente.

8. ALTRE INFORMAZIONI

Ove applicabile, fornire informazioni sulle frodi denunciate e sulle sospette frodi rilevate nel contesto degli audit eseguiti dall'autorità di audit (compresi i casi denunciati da altri organismi nazionali o dell'UE e connessi ad operazioni sottoposte a audit da parte dell'autorità di audit), nonché sulle misure adottate.

8.2 Ove applicabile, indicare eventi successivi avvenuti dopo la presentazione dei conti all'autorità di audit e prima della presentazione alla Commissione della relazione di controllo annuale, ai sensi dell'articolo 127, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013, presi in considerazione all'atto di stabilire il livello di affidabilità e il parere dell'autorità di audit.

Non pertinente in ragione di quanto precedentemente rappresentato.

9. LIVELLO COMPLESSIVO DI AFFIDABILITÀ

9.1 Indicare il livello complessivo di affidabilità del corretto funzionamento del sistema di gestione e controllo e spiegare come è stato ottenuto dalla combinazione delle risultanze degli audit dei sistemi (cfr. punto 10.2 a seguire) e degli audit delle

operazioni (cfr. punto 10.3 a seguire). Se pertinente, l'autorità di audit deve tenere conto anche delle risultanze di altro lavoro di audit svolto a livello nazionale o di UE in relazione al periodo contabile.

9.2 Valutare eventuali azioni di mitigazione attuate, come rettifiche finanziarie, e l'esigenza di eventuali azioni correttive supplementari necessarie in una prospettiva sia sistemica che finanziaria.

Non pertinente in ragione di quanto sopra rappresentato.

10. ALLEGATI ALLA RELAZIONE DI CONTROLLO ANNUALE

Allegati negativi



10.1 Risultanze degli audit dei sistemi

Per il periodo relativo al presente rapporto non sono stati svolti Audit di Sistema, pertanto la tabella sottostante risulta vuota.

Entità sottoposta a audit	Fondo (PO multifondo)	Titolo dell'audit	Data della relazione finale di audit	Programma operativo: [CCI e nome del PO]													Valutazione complessiva (categoria 1, 2, 3, 4) [come definito nella tabella 2 - allegato IV del regolamento (UE) n. 480/2014]	Osservazioni	
				Requisiti chiave (se del caso)															
				[come definito nella tabella 1 - allegato IV del regolamento (UE) n. 480/2014]															
				KR1	KR2	KR3	KR4	KR5	KR6	KR7	KR8	KR9	KR10	KR11	KR12	KR13			
MA																			
IB																			
CA																			

Nota: Le parti in grigio nella tabella precedente si riferiscono ai requisiti chiave che non sono applicabili all'entità sottoposta a audit.



10.2 Risultanze degli audit delle operazioni

Per il periodo relativo al presente rapporto non sono stati svolti Audit delle Operazioni, pertanto la tabella sottostante risulta vuota.

Fondo	Numero CCI del programma	Titolo del programma	A	B		C	D	E	F	G	H
				Spese riferite al periodo contabile sottoposte a audit per il campione su base causale	Importo delle spese irregolari nel campione su base causale						
			Importo in euro corrispondente alla popolazione da cui è stato preso il campione (1)	Importo (4)	% (5)	Importo delle spese irregolari nel campione su base causale	Tasso di errore totale (2)	Correzioni apportate sulla base del tasso di errore totale	Tasso di errore totale residuo (F = (D * A) - E)	Altre spese sottoposte a audit (3)	Importo delle spese irregolari in altri campioni di spesa sottoposti a audit

(1) La colonna «A» si riferisce alla popolazione da cui è stato preso il campione su base causale, vale a dire l'importo totale di spese ammissibili, registrato dall'autorità di certificazione nei propri sistemi contabili, che è stato inserito in domande di pagamento presentate alla Commissione (a norma dell'articolo 137, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 1303/2013), meno le eventuali unità di campionamento negative. Ove applicabile, fornire spiegazioni al precedente punto 5.4.

(2) Il tasso di errore totale è calcolato prima delle eventuali rettifiche finanziarie apportate in relazione al campione sottoposto a audit o alla popolazione da cui è stato preso il campione su base causale. Se il campione su base causale riguarda più di un fondo o di un programma, il tasso di errore totale (calcolato) riportato nella colonna «D» si riferisce all'intera popolazione. Se si usa la stratificazione, è necessario fornire ulteriori informazioni per ciascun strato al precedente punto 5.7.

(3) Ove applicabile, la colonna «G» deve riferirsi alle spese sottoposte a audit nel contesto di un campione complementare.

(4) Importo delle spese sottoposte a audit (se si applica il sottocampionamento a norma dell'articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 480/2014, in questa colonna si deve inserire solo l'importo delle voci di spesa effettivamente sottoposte a audit a norma dell'articolo 27 del medesimo regolamento).

(5) Percentuale di spese sottoposte a audit rispetto alla popolazione.

